

Riscatto volontario

1. Persona assicurata

Azienda

Cognome

Nome

Via, n.

NPA/Luogo/Paese

Data di nascita

N. di assicurazione sociale 756.

N. telefono

E-mail

Stato civile

celibe/nubile

coniugato/a

divorziato/a

unione domestica registrata

unione domestica sciolta

vedovo/a

2. Scopo del riscatto

Riscatto ordinario

Se prima dell'entrata nell'attuale istituto di previdenza una parte del suo avere di vecchiaia è stato trasferito all'istituto di previdenza del/la suo/a ex partner in seguito a divorzio:

Riscatto in seguito a divorzio / scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata

Importo attualmente ancora scoperto

CHF

→ Allegare il conteggio

3. Informazioni necessarie

a) Al momento lei è completamente abile al lavoro?

sì

no

→ Se no: con quale % può lavorare?

%

b) Dispone di averi di libero passaggio che non sono stati versati nel nostro istituto di previdenza?

sì

no

→ Se sì: a quanto ammontavano questi averi alla fine dell'ultimo anno solare?

CHF

→ Allegare tassativamente gli estratti conto degli averi di libero passaggio.

c) Ha mai esercitato un'attività lavorativa indipendente?

sì

no

→ Se sì: da quel periodo le sono rimasti conti o polizze di previdenza nel 3° pilastro?

sì

no

→ Se sì: a quanto ammontava questo avere alla fine dell'ultimo anno solare?

CHF

→ Allegare tassativamente gli estratti conto 3a.

Cognome	Nome
N. di assicurazione sociale	756.

d) Prima dell'entrata nell'attuale istituto di previdenza ha effettuato un prelievo anticipato per la proprietà abitativa che non ha ancora rimborsato? sì no

Importo attualmente ancora scoperto

→ Allegare il conteggio

CHF

e) Percepisce una rendita di vecchiaia di un'altra cassa pensione o ha già percepito un capitale di vecchiaia? sì no

→ Se sì: allegare la dichiarazione dell'istituto di previdenza relativa al capitale versato o impiegato per la rendita.

f) Il riscatto volontario è finanziato mediante trasferimento da un conto del pilastro 3a? sì no

g) Chi finanzia il riscatto? il mio datore di lavoro io stesso/a

h) **Solo per persone con domicilio in Svizzera:**

Negli ultimi 5 anni si è trasferito/a in Svizzera dall'estero?

sì no

→ Se sì: in precedenza era già assicurato/a presso un istituto di previdenza svizzero?

sì no

→ Allegare copia del certificato di assicurazione o del conteggio d'uscita.

→ Data del trasferimento:

I riscatti volontari effettuati negli ultimi tre anni prima del pensionamento vengono versati come rendite di vecchiaia e non possono essere percepiti sotto forma di capitale.

Cognome

Nome

N. di assicurazione sociale 756.

4. Informazioni importanti sul riscatto volontario

A) Disposizioni di legge

1. Se è stato effettuato un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione, lo stesso deve essere interamente rimborsato prima del riscatto.
2. I riscatti effettuati (inclusi gli interessi maturati) non possono fare oggetto di prelievo di capitale dal fondo pensione nei tre anni successivi. Ciò vale, ad esempio, per i prelievi di capitale al momento del pensionamento o nell'ambito della promozione della proprietà abitativa. Gli altri averi di vecchiaia (non derivanti da tali riscatti) non sono interessati dal punto di vista giuridico e possono essere ritirati come prelievo di capitale anche durante il periodo di blocco di tre anni.
3. I riscatti finalizzati al rimborso di prelievi anticipati a seguito di divorzio si possono effettuare praticamente in ogni momento se si dispone della piena capacità lavorativa.
4. Le persone che si sono trasferite in Svizzera dall'estero e che non erano mai state affiliate a un istituto di previdenza svizzero, nei primi cinque anni, possono riscattare al massimo il 20% all'anno del salario assicurato.
5. Dalla somma del riscatto si detraggono gli eventuali averi del pilastro 3a eccedenti rispetto al tetto massimo previsto nella tabella dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
6. Il riscatto è possibile solo con la piena capacità lavorativa.
7. Se la persona assicurata ha effettuato un riscatto nel pensionamento anticipato, ma poi non va in pensione, l'avere supplementare derivante dal riscatto decade a favore dell'istituto di previdenza, qualora le prestazioni di vecchiaia siano di oltre il 5% superiori a quelle di una persona assicurata che non ha effettuato riscatti per il pensionamento anticipato.

B) Utilizzo del riscatto volontario

Un riscatto volontario viene utilizzato nell'ordine seguente:

1. per il rimborso di prelievi anticipati in seguito a divorzio
2. per il rimborso di prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione
3. per il riscatto delle prestazioni di vecchiaia regolamentari
4. per il riscatto delle riduzioni in caso di pensionamento anticipato
5. per il finanziamento di una rendita transitoria AVS (se prevista da regolamento)

C) Indicazioni fiscali

1. Secondo la prassi fiscale e le sentenze del Tribunale federale 2C_658/2009 e 2C_659/2009 del 12 marzo 2010, qualsiasi prelievo di capitale dal fondo pensione – su base consolidata, cioè tenendo conto di tutti i rapporti previdenziali del secondo pilastro, inclusi i conti di libero passaggio – entro tre anni da un riscatto volontario comporta il rifiuto della deducibilità fiscale del riscatto, anche retroattivamente. Il periodo di blocco di tre anni è calcolato al giorno esatto.
2. L'istituto di previdenza non garantisce la detraibilità fiscale del riscatto e non procederà a una revoca successiva del riscatto nel caso in cui l'Amministrazione delle contribuzioni non ne riconosca la detraibilità.

D) Indicazioni amministrative

1. La data di valuta dell'accredito sul conto dell'istituto di previdenza è determinante ai fini dell'attribuzione della competenza fiscale a un anno solare. Si consideri che, alla fine dell'anno, le banche possono avere rallentamenti nell'elaborazione dei mandati, con possibili ritardi dei bonifici.
2. Riscatto delle riduzioni in caso di pensionamento anticipato/finanziamento di una rendita transitoria. È possibile effettuare un riscatto supplementare oltre a quello ordinario se finalizzato a compensare le riduzioni in seguito a pensionamento anticipato. Allo stesso modo è possibile finanziare la rendita AVS mancante fino al raggiungimento dell'età AVS ordinaria (rendita transitoria). È possibile scegliere liberamente l'ammontare della rendita transitoria che, tuttavia, non può eccedere la rendita AVS massima annua.

E) Certificazione del riscatto per la dichiarazione d'imposta

È possibile rilasciare una certificazione del riscatto a fini fiscali unicamente se il presente modulo ci viene restituito interamente compilato (inclusi gli eventuali allegati necessari). Tale certificato le occorre per poter vantare la detrazione fiscale per il riscatto nella sua dichiarazione d'imposta.

F) Dichiarazione della persona assicurata

Apponendo la mia firma dichiaro di aver risposto a tutte le domande in modo veritiero e di aver letto e preso atto delle disposizioni di legge e delle altre indicazioni. Sono consapevole che un'eventuale omissione o una dichiarazione errata al punto 3 «Informazioni necessarie» può comportare conseguenze fiscali, di cui mi assumo la responsabilità esclusiva.

Luogo e data

Firma della persona assicurata